COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 27/05/2024

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile - stipulato in data 28 aprile 2017 ed estinto anticipatamente in base al conteggio rilasciato dalla convenuta in data 27 aprile 2021 - lamenta il diniego al rimborso pro-quota dei costi trattenuti in unica soluzione dal finanziatore in sede di erogazione del prestito e non più sorretti da giustificazione causale per effetto dell'estinzione.
Insoddisfatto dell'esito del reclamo, l'istante chiede all'Arbitro la declaratoria di condanna dell'intermediario alla restituzione delle "spese di istruttoria" e delle "commissioni di intermediazione", in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 72 rate residue su n. 120 previste in origine), per complessivi euro 371,46, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Il ricorrente invoca, altresì, la refusione delle spese di assistenza professionale e del contributo versato per la presentazione del ricorso.
Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alla domanda del ricorrente eccependo la non rimborsabilità delle componenti di costo reclamate, in quanto volte a remunerare attività prodromiche alla stipula del contratto. In questo senso ritiene che militi l'orientamento da ultimo espresso dalla CGUE (sentenza adottata il 09/02/2023 nella causa C-555/21) alla stregua del quale sarebbe stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi non soggetti a maturazione nel tempo. Ciò nonostante, il resistente evidenzia di aver proposto al ricorrente, in sede di riscontro al reclamo, il rimborso di € 139,90 a titolo di spese di

istruttoria, importo calcolato secondo il criterio "*del costo ammortizzato/curva degli interessi*". L'intermediario si oppone, altresì, all'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale, in quanto attività non contemplata nel procedimento ABF; chiede pertanto al Collegio di pronunciarsi per il non accoglimento del ricorso ritenuto infondato.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro-quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza, ex art. 125-sexies, Tub.
Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).
Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi contra legem ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).
Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella

originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"). Il delineato contesto giuridico in cui la vertenza si colloca trova conferma nell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che in sede di erogazione del prestito il finanziatore ha posto a carico del cliente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 350,00 a titolo di *spese di istruttoria* (al netto degli oneri fiscali, pari a € 16,00); € 269,10 a titolo di *commissione di intermediazione*. Dal tenore delle clausole istitutive delle summenzionate componenti di spesa traspare la chiara natura up-front delle stesse, dovute in corrispettivo di attività dettagliatamente descritte nel contratto, prodromiche o strumentali alla concessione del finanziamento (cfr. ABF Bari, Dec. n. 4361/2024). Di conseguenza, alla stregua dei citati principi normativi ed ermeneutici, detti oneri devono essere riconosciuti al cliente in proporzione al periodo di ammortamento non maturato. A tale ultimo riguardo - disattendendo l'argomentazione di contrario avviso sostenuta dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto del cliente alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa anche ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE (9 febbraio 2023, C-555/21. cit.), avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)" (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.).

Per quanto innanzi, il Collegio accerta il diritto del ricorrente di ripetere la quota parte non maturata dei costi up-front in discorso, nei limiti di complessivi € 247,00 (importo arrotondato per difetto al quale vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo), la cui quantificazione – eseguita applicando il criterio suppletivo della c.d. curva degli interessi, in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto (v. ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019, cit.) – trova riscontro, con dettaglio di voci, nella seguente tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*8,35%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*39,97%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria *(up front)*	€ 350,00	*€ 210,00* ○	€ 139,90 ◉	○		€ 139,90
○	commissione di intermediazione *(up front)*	€ 269,10	*€ 161,46* ○	€ 107,56 ◉	○		€ 107,56
◉			○	○	○		€ 0,00
◉			○	○	○		€ 0,00
◉			○	○	○		€ 0,00
◉			○	○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 247
interessi legali	sì

Gli oneri erariali, altresì rivendicati dal ricorrente, non sono invece rimborsabili trattandosi di tributi dovuti all'Erario nei confronti del quale l'intermediario agisce come sostituto d'imposta adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi (cfr. art. 27, d.l. n. 104/2023, conv. in l. n. 136/2023).

Non meritevole di accoglimento si palesa l'istanza di rifusione delle spese di assistenza professionale, peraltro non documentata, in considerazione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 247,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI